

ALLEGATO B

STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1 - Denominazione

1. La società è denominata:

"Americo S.r.l."

2 - Oggetto

2. La società ha per oggetto le seguenti attività:

A. l'acquisto, vendita in qualsiasi forma di beni immobili di ogni genere e tipo: civili, commerciali, industriali, terreni e aree edificabili e non edificabili;

B. costruzione, ristrutturazione, restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione, locazione in proprio (purché non finanziaria) di beni immobili di ogni genere e tipo; costruzione, gestione ed amministrazione di terreni, immobili e diritti immobiliari di proprietà e/o di terzi. La società si obbliga a non esercitare direttamente ogni attività riservata a professionisti iscritti in appositi albi, ordini o elenchi;

C. ideazione, progettazione, creazione, sviluppo, acquisto e commercializzazione di soluzioni software e hardware, anche per conto di terzi, rivolte a clientela business e consumer ed anche per l'integrazione dei proprio prodotti e servizi con prodotti e/o servizi sviluppati e/o erogati da terzi.

Essa può svolgere tutte le attività industriali, commerciali e immobiliari, ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed infine può, sempreché tali attività non assumano il carattere della prevalenza, non siano svolte "nei confronti del pubblico" e siano funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo sociale:

- acquistare e vendere partecipazioni ed interessenze in società ed enti aventi oggetto affine, analogo o comunque connesso al proprio e

- prestare fidejussioni ed in genere garanzie reali o personali a favore di terzi.

Il tutto previa sussistenza dei requisiti eventualmente necessari e il conseguimento delle autorizzazioni eventualmente del pari necessarie per l'esercizio di una o di parte o di tutte le attività sopraindicate.

3 - Sede

3. La società ha sede in Milano.

La Società potrà istituire altrove sedi secondarie, succursali, direzioni, uffici, agenzie e rappresentanze e sopprimerle.

4 - Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2070.

CAPITALE - RISORSE FINANZIARIE - CIRCOLAZIONE PARTECIPAZIONI

5 - Capitale e altre risorse finanziarie

5.1 Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila/00).

5.2 Possono essere conferiti alla società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società stessa.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.4 E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c..

6 - Domiciliazione

6. Il domicilio, eventualmente completo di indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica certificata (se muniti), dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo, e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante agli atti della società quale comunicato all'organo amministrativo.

7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7. Le partecipazioni sono trasferibili fra Soci, nonché al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai parenti entro il quarto grado e ad affini entro il secondo grado del socio cedente.

Sono altresì liberi i trasferimenti mortis causa.

Per i trasferimenti, in qualsiasi forma, a titolo oneroso e/o gratuito, in tutto o in parte delle partecipazioni o dei diritti di sottoscrizione a soggetti differenti da quelli sopra indicati, spetta agli altri Soci il diritto di prelazione pro quota a parità di prezzo e condizioni, diritto da esercitarsi entro quarantacinque giorni dal ricevimento da parte dell'Organo Amministrativo della comunicazione mediante lettera raccomandata da parte del Socio alienante della proposta alienazione.

Detta proposta, con l'indicazione del nominativo dell'acquirente e del prezzo offerto, dovrà essere inviata all'Organo Amministrativo, il quale dovrà darne comunicazione agli altri soci, sempre a mezzo lettera raccomandata, entro dieci giorni dal ricevimento.

Il diritto di prelazione in oggetto dovrà essere esercitato per tutte le partecipazioni (e non parte delle stesse) e per tutti i diritti di sottoscrizione (e non parte degli stessi) offerti in prelazione: pertanto qualora uno degli aventi diritto non eserciti il diritto di prelazione, gli altri Soci dovranno esercitarlo pro quota anche sulla partecipazione di spettanza del rinunciante, il tutto nel termine fissato per l'esercizio del diritto di prelazione stesso; altrimenti le partecipazioni ed i diritti di sottoscrizione offerti in prelazione saranno liberamente trasferibili.

Il diritto di prelazione in oggetto non si applica nel caso di trasferimento di partecipazioni da parte di società fiduciarie ai fiducianti, eredi e successori mortis causa.

RECESSO

8 - Recesso

8.1 Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge.

8.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

8.3 Per la valutazione e la liquidazione della partecipazione del socio recedente si applicano le disposizioni di legge.

DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEE

9 - Decisioni dei soci

9.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

9.2 Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

10 - Diritto di voto

10.1 Il diritto di voto spetta a coloro che rivestono la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustificano la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

10.2 Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

11 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

11.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

11.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da una maggioranza pari a quella infra prevista.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione proposta.

11.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

12 - Assemblea

12.1 Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

12.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

12.3 L'Assemblea viene convocata mediante avviso spedito agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante agli atti della società quale comunicato all'organo amministrativo, con raccomandata o con fax o con avviso di posta elettronica o con altri mezzi e comunque con modalità che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui

nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

13 - Svolgimento dell'assemblea

13.1 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

13.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

13.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tele collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi telecollegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

14 - Deleghe

14.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

14.2 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

15 - Quorum costitutivi e deliberativi

15.1 Le decisioni e le delibere dei soci sono assunte con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

15.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

15.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

15.4 Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche inderogabili maggioranze.

ORGANO AMMINISTRATIVO

16 - Amministratori

16.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un amministratore unico;
 - da un consiglio di amministrazione formato da due a sette componenti, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
 - da due a **sette** amministratori con poteri congiunti o disgiunti, secondo quanto determinato al momento della nomina.
- Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

16.2 Gli amministratori possono essere anche non soci.

16.3 **Non si applica** agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

17 - Durata della carica, revoca, cessazione degli amministratori

17.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

17.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

17.3 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. L'organo di controllo, se nominato, oppure - in caso contrario - gli altri consiglieri devono, entro 30 giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo

amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due componenti, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca o revoca dei poteri ad uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 30 giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

17.4 Nel caso di nomina di più amministratori, che non costituiscono un consiglio, qualora, per qualsiasi causa, venga a cessare un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro 30 giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo. Nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

18 - Consiglio di amministrazione

18.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti un presidente.

18.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto infra previsto, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto con le stesse modalità previste per le adunanze dei soci.

18.3 In caso di richiesta di un amministratore, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

18.4 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

18.5 La convocazione avviene mediante avviso spedito con raccomandata o messaggio di posta elettronica, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

18.6 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea o in Svizzera.

18.7 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza, con le stesse modalità previste per l'assemblea.

18.8 Per la validità delle decisioni del consiglio di amministrazione si richiede la maggioranza assoluta dei voti degli amministratori in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi

componenti in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti degli amministratori in carica.

19 - Poteri dell'organo amministrativo

19.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Sono inoltre attribuite all'Organo Amministrativo le competenze di cui agli artt. 2505 secondo comma, 2505 bis secondo comma e 2506 ter ultimo comma c.c..

19.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sono i soci.

20 - Rappresentanza

20.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

20.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

20.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

20.4 Possono essere nominati institori e/o procuratori per determinati atti o categorie di atti.

20.5 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

21- Compensi degli amministratori

21.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

21.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

21.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dall'assemblea.

ORGANO DI CONTROLLO

22 - Organo di controllo

22.1 Qualora i soci lo ritengano opportuno ovvero nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c. (salvo che l'assemblea opti per la nomina di un revisore ai sensi del predetto articolo 2477 c.c.) l'assemblea nomina per le funzioni di cui all'articolo 2403 c.c. un Organo di Controllo, costituito da un solo membro effettivo (Sindaco Unico).

In occasione della nomina i soci potranno decidere che l'Organo di Controllo sia costituito da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

22.2 All'Organo di Controllo si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni (articolo 2397 c.c. e seguenti), nonché ogni altra normativa prevista dalla legge tempo per tempo applicabile.

22.3 Salvo che l'assemblea (ove lo ritenga opportuno) proceda alla nomina di un revisore legale dei conti autonomo (e salvo inderogabili disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, che impongano la nomina di un revisore legale dei conti autonomo), l'Organo di Controllo svolge anche funzioni di revisione legale dei conti ed avranno applicazione le disposizioni di legge in detta materia previste dalla normativa tempo per tempo applicabile.

22.4 In assenza dell'Organo di Controllo, l'assemblea dei soci potrà comunque (ove lo ritenga opportuno ovvero ove opti per la nomina di un revisore nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c.) procedere alla nomina di un revisore legale dei conti (il quale avrà le competenze ed i poteri previsti dalla normativa in materia di revisione legale dei conti tempo per tempo applicabile e sarà soggetto alla relativa disciplina).

22.5 Le funzioni di revisione legale dei conti potranno essere affidate (compatibilmente con la normativa tempo per tempo in vigore) ad una società di revisione legale.

22.6 Il Sindaco Unico, i componenti del Collegio Sindacale ed il Revisore (nonché la eventuale Società di Revisione) dovranno avere i requisiti richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente.

22.7 Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione con le stesse modalità previste per l'assemblea.

BILANCIO E UTILI

23 - Bilancio e utili

23.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a

che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

23.3 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c..

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

24 - Scioglimento e liquidazione

24.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

24.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

24.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e disciplinando i criteri della liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 2487 c.c.

DISPOSIZIONI APPLICABILI

25 - Disposizioni applicabili

25.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gianfranco", is written over a horizontal line.